

Deliberazione della Giunta Regionale 13 settembre 2019, n. 2-258

**I.P.A.B. Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" con sede in San Germano Vercellese (VC). Nomina del Commissario Straordinario, ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972 del 1890 e dell'art. 8, comma 1 della L.R. 23 del 2015.**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

- l'istituzione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo", avente sede nel Comune di San Germano Vercellese (VC), riconosciuta Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza a norma della Legge n. 6972/1890, veniva eretta in Ente Morale con D.P.R. del 07/04/1949 ed è attualmente retta dallo statuto organico approvato con D.P.R. del 16/05/1962;

- l'istituzione Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" (nel seguito: I.P.A.B.) trae le proprie origini, ai sensi dell'art. 1 dello statuto vigente, *"dalla generosa donazione disposta dal fu Geom. Pietro Perazzo (...), come risulta da testamento olografo, pubblicato a cura del Notaio Raimondo con atto del 06/01/1946 e registrato a Vercelli in data 17/01/1946 al n. 545. (...)"* e ha per scopo, ai sensi dell'art. 3 di tale statuto, *"(...) secondo la volontà del fondatore, di provvedere gratuitamente al ricovero, al mantenimento ed all'assistenza dei vecchi lavoratori della campagna, di ambo i sessi, sprovvisti di mezzi di qualsiasi natura (...)"*, scopo istituzionale che è attualizzato nell'attività di servizio socio-assistenziale rivolto a persone anziane;

- l'I.P.A.B., ai sensi dell'art. 22 dello statuto vigente, è retta da *"un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. I consiglieri sono nominati tre dal Consiglio Comunale e due dall'Amministrazione dell' E.C.A. (ora Comune). Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzione (...)"*.

Considerato che, in esito all'attività istruttoria svolta dal competente Settore regionale della Direzione Coesione Sociale, sono emersi i seguenti elementi:

a) l'IP.A.B., nonostante ripetute richieste - effettuate sia con note formali, datate 29/12/2016, 19/02/2019 e 28/03/2019, sia con solleciti informali - non ha prodotto nella sua completezza la documentazione necessaria per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'organo di amministrazione e sull'attività amministrativa della stessa, funzioni che dal 1° gennaio 2016, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, sono riallocate in capo alla Regione;

b) in base alla documentazione, seppur parziale, agli atti del competente Settore regionale, risulta che il Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B., di cui peraltro alla data attuale risultano dimissionari quattro membri su cinque, si è insediato nel 2013 prevedendo una durata del mandato quinquennale (anni 2013 - 2018), in difformità rispetto alla previsione di cui all'art. 22 dello statuto vigente, sopra riportata, la quale prevede una durata quadriennale, elemento da cui discende una situazione di irregolarità con riferimento all'attività posta in essere da tale organo di amministrazione;

c) il suddetto Consiglio di Amministrazione - in quanto illegittimamente insediato alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2017 per le ragioni di cui alla precedente lettera b) - non è riconducibile nell'ambito operativo dell'art. 32, comma 2, della L.R. 12/2017, disposizione

transitoria in base alla quale *“I consigli di amministrazione delle IPAB, regolarmente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ..., restano in carica sino al 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la trasformazione in aziende o in persone giuridiche di diritto privato.”*;

d) il suddetto Consiglio di Amministrazione, stante le dimissioni di quattro dei cinque componenti dello stesso - di cui alle note del Comune di San Germano Vercellese, datate 21/05/2019 e 27/06/2019, e del Presidente dell’I.P.A.B., datata 27/06/2019 - si trova, come riportato dallo stesso Presidente nella propria nota sopra citata, in una situazione di impossibilità operativa.

Vista la nota prot. 25201/A1512B del 24/05/2019 che, tra gli altri punti trattati, diffidava e anticipava l’intendimento dell’Amministrazione regionale di procedere all’avvio della procedura di commissariamento dell’I.P.A.B..

Preso atto, stante la sopra indicata lett d), dello scioglimento di fatto del Consiglio di Amministrazione dell’I.P.A.B Casa del Vecchio “Pietro Perazzo” e ritenuto necessario, per le motivazioni sopra espresse, nominare, ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972 del 1890 e dell’art. 8, comma 1 della L. R. 23 del 2015, un Commissario straordinario al quale affidare il mandato di:

- 1) provvedere, per la durata dell’incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’I.P.A.B.;
- 2) procedere, laddove necessario e nel rispetto della normativa vigente, alla regolarizzazione degli atti adottati dal disciolto Consiglio di Amministrazione, anche al fine di dare attuazione agli adempimenti di vigilanza sinora rimasti inevasi;
- 3) provvedere, entro 12 mesi dal conferimento dell’incarico, nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/2017, dalla D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 e dalla D.D. 179 del 12/03/2018, all’attivazione delle procedure necessarie per il riordino dell’I.P.A.B.;
- 4) porre in essere quanto necessario a insediare il Consiglio di Amministrazione dell’ente derivante dal processo di riordino di cui alla L.R. 12/2017;
- 5) provvedere alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale.

Vista, in materia, la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23, articolo 8, comma 1, con la quale è stato attuato il processo di riallocazione, in capo alla Regione, di talune funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, anche ai sensi della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, indicate in un apposito allegato A), tra le quali, la *“funzione di vigilanza sugli organi e sull’attività amministrativa delle I.P.A.B., compresi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, nonché la dichiarazione di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione delle I.P.A.B. nei casi previsti dalla legge”*.

Vista la nota del competente Settore regionale, prot. 30477/A1512B del 28/06/2019, indirizzata al Comune di San Germano Vercellese, avente ad oggetto la richiesta di espressione di un nominativo di soggetto idoneo a ricoprire la carica di Commissario straordinario dell’I.P.A.B. Casa del Vecchio “Pietro Perazzo”.

Visto il verbale di deliberazione della Giunta comunale del Comune di San Germano Vercellese n. 106 del 29/08/2019, acquisito al protocollo n. 39183/A1512B del 30/08/2019, avente

ad oggetto l'indicazione, a seguito di espletamento di procedura selettiva, del nominativo del dott. Piergiovanni Bondonno, quale soggetto idoneo all'assunzione dell'incarico di Commissario straordinario dell'I.P.A.B..

Ritenuto di confermare, sino alla conclusione del processo di riordino delle I.P.A.B. di cui alla LR. 12/2017, i criteri di cui alla D.G.R. n. 26-4605 del 24/09/2012 che determina, in via transitoria, sino all'emanazione di organica normativa regionale in materia di II.PP.A.B. l'indennità di carica a favore dei commissari straordinari di tali Istituzioni nelle misure di Euro 450,00, Euro 650,00 ed Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, in relazione all'attività dell'I.P.A.B., alle sue risorse finanziarie ed all'impegno richiesto al Commissario, da porre a carico del bilancio dell'Istituzione commissariata.

Considerato che, data la tipologia dell'I.P.A.B. e dell'impegno richiesto, si ritiene congrua l'erogazione al Commissario di una indennità di Euro 1.000,00 mensili.

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L.R. n. 12 del 02/08/2017, il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre dell'anno di completamento del procedimento di riordino, comprensivo delle diverse forme disciplinate dalla sopra citata legge regionale, salvo il caso di eventuale fusione dell'I.P.A.B., in cui il Commissario straordinario resta in carica sino all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B. derivante da fusione per incorporazione;

- in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale in ragione dell'esigenza di garantire, in conformità al principio della *prorogatio imperii* di cui all'art. 2385 c.c. che si richiama per analogia, la stabilità e la continuità dell'attività amministrativa, tenuto anche conto del fatto che trattasi di incarico di amministratore straordinario ed unico di un'istituzione pubblica operante nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria a favore di persone anziane, autosufficienti e non;

- in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - deve inviare al Settore regionale competente, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza semestrale, apposite relazioni sulla gestione condotta.

Dato atto che la competente Direzione regionale - fermo il rispetto di quanto previsto in materia di incompatibilità di incarichi ai sensi del Capo V del D. Lgs. n. 39 del 08/04/2013 - ha acquisito agli atti la disponibilità dell'interessato nonché la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità presentata dal dott. Piergiovanni Bondonno ai sensi dell'art. 20 del citato decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico oggetto della presente deliberazione.

Dato atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopraesposte;

vista la legge n. 6972/1890;

visto il D.P.R. n. 9/1972;

visto il D.P.R. n. 616/1977;

visto il D.Lgs 207/2001;

vista la legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la legge regionale n. 23 del 29/10/2015;

vista la legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30 - 6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di prendere atto dello scioglimento di fatto del Consiglio di Amministrazione dell'I.P.A.B Casa del Vecchio "Pietro Perazzo" avente sede in San Germano Vercellese e di nominare, ai sensi degli artt. 46 e 48 della L. 6972 del 1890 e dell'art. 8, comma 1 della L. R. 23 del 2015, il dott. Piergiovanni Bondonno quale Commissario straordinario con il mandato di:

1) provvedere, per la durata dell'incarico, alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'I.P.A.B.,

2) procedere, laddove necessario e nel rispetto della normativa vigente, alla regolarizzazione degli atti adottati dal disciolto Consiglio di Amministrazione, anche al fine di dare attuazione agli adempimenti di vigilanza sinora rimasti inevasi,

3) provvedere, entro 12 mesi dal conferimento dell'incarico, nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. 12/2017, dalla D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 e dalla D.D. 179 del 12/03/2018, all'attivazione delle procedure necessarie per il riordino dell'I.P.A.B.,

4) porre in essere quanto necessario a insediare il Consiglio di Amministrazione dell'ente derivante dal processo di riordino di cui alla L.R. 12/2017,

5) provvedere alle eventuali dovute segnalazioni alle competenti Autorità Giudiziarie, sulla base delle risultanze della gestione commissariale;

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della L.R. n. 12 del 02/08/2017, il Commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre dell'anno di completamento del procedimento di riordino, comprensivo delle diverse forme disciplinate dalla sopra citata legge regionale, salvo il caso di eventuale fusione dell'I.P.A.B., in cui il Commissario straordinario resta in carica sino

all'insediamento del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB derivante da fusione per incorporazione;

- di determinare l'indennità di carica a favore del Commissario straordinario nella misura di Euro 1.000,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge, a carico del bilancio dell'I.P.A.B. commissariata;

- di dare atto che in caso di dimissioni anticipate rispetto alla scadenza del termine del mandato - le quali, in ogni caso, devono essere comunicate, a mezzo di posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 90 giorni al competente Settore regionale - il Commissario straordinario dimissionario rimane investito dei pieni poteri gestori per il tempo necessario a consentire all'Amministrazione regionale di ricostituire un nuovo organo commissariale;

- di dare atto che in merito allo sviluppo ed esito del proprio mandato il Commissario straordinario - fermo l'onere di trasmettere la documentazione richiesta ai fini di vigilanza, ai sensi della D.G.R. 30 - 6355 del 12/01/2018 - deve inviare al Settore regionale competente, secondo l'occorrenza e comunque con cadenza semestrale, apposite relazioni sulla gestione condotta;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della LR 22/2010. nonchè ai sensi dell'art. 22, lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)